Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Mercoledì, 31 marzo — Numero 76

AVVISO

Si fa noto che l'Indice generale della *Gazzetta ufficiale* del 1919 è in corso di stampa e quanto prima sarà pubblicato.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 350 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine indicato dalla legge 29 dicembre 1919, numero 2428, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione della entrata e della spesa per l'anno finanziario 1919-920, è prorogato fino a che gli stati medesimi siano approvati per legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 315 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 gennaio 1908, n. 10, che dà facoltà al comune di Lipari di riscuotere una tassa di escavazione sulla pietra pomice;

Ritenuta l'opportunità di modificare la misura della tassa stessa;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tassa di escavazione, di cui all'art. 1 della legge 5 gennaio 1908, n. 10, che il comune di Lipari avrà facoltà di riscuotere sulla pietra pomice che si estrae dalle cave situate in quell'isola non potrà eccedere:

a) L. 4 al quintale per la pomice e i bastardoni;

b) L. 1,80 per il pezzame e lapillo;

c) L. 1,40 per la pomice macinata;

d) L. 1,10 per l'alessandrina.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore entro dieci giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — VISOCCHI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 323 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1919, n. 2428;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, il commercio ed il lavoro, per l'esercizio finanziario 1919-920, sono apportate le variazioni appresso indicate:

Lo stanziamento del capitolo n. 55: « Camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere in Stati esteri, ecc. », è aumentato della somma di lire trecentomila (L. 300,000).

E' istituito il capitolo n. 79-*bis-E*: « Spese di ogni genere, esclusi i compensi per lavori straordinari per l'ufficio e relativi esperti e pei Comitati tecnici per la liquidazione delle materie prime e dei prodotti ceduti dalle nazioni ex-nemiche in conto delle indennità dovute », con lo stanziamento di lire trentamila (lire 30,000).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 324 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito nel bilancio del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro per l'esercizio in corso il capitolo 75-IV con lo stanziamento di L. 250.000 (duecentocinquantamila) e con la seguente denominazione:

« Concorso a favore dell'Opera nazionale dei combattenti per la istituzione e il funzionamento di cooperative di produzione fra militari smobilitati ».

Art. 2.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — FERRARIS — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 328 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 28 novembre 1919, n. 2405;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri dell'industria, commercio e lavoro, delle terre liberate, dei lavori pubblici, delle finanze, del tesoro, e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I termini fissati dall'art. 6 del R. decreto 28 novembre 1919, n. 2405, per la presentazione di domande di mutui senza interesse da parte di Provincie, Comuni e Consorzi e dall'art. 13 per l'inizio dei lavori, sono prorogati rispettivamente al 31 marzo e 15 maggio p. v.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — FERRARIS — NAVA — PANTANO — TEDESCO — SCHANZER — VISOCCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 329 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico dei tributi straordinari imposti durante la guerra, approvato con decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857, allegato *A*:

Visto il Nostro decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2164, riguardante l'imposta sugli aumenti di patrimonio ed il riordinamento dell'imposta sui profitti dipendenti dalla guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine di scadenza per la dichiarazione dei profitti di guerra realizzati dal 1° agosto 1914 a tutto il 1919, fissato al 15 marzo 1920 per il combinato disposto dall'art. 21 del testo unico 9 giugno 1918, numero 857, allegato *A*, e dell'art. 31 del decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2164, è prorogato al 31 marzo 1920, data di scadenza del termine fissato per la dichiarazione degli aumenti di patrimonio derivanti dalla guerra.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1920

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 330 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2169, riguardante la imposta straordinaria sul patrimonio;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'articolo 32 del Nostro decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2169, è sostituito il seguente:

La prima dichiarazione relativa all'imposta per l'anno 1920, deve essere presentata entro il 31 maggio 1920.

Per i cittadini residenti all'estero, anche per ragioni di pubblico servizio, il termine predetto resta fissato al 30 giugno, se il paese di residenza trovasi in Europa, ed al 31 agosto, se trovasi fuori di Europa. È valida la presentazione fatta dai contribuenti indicati nel presente comma, presso gli uffici di consolato italiano all'estero.

Gli Enti collettivi che al 31 maggio 1920 non abbiano approvato il bilancio chiuso entro il 1919, presenteranno la dichiarazione entro un mese dalla avvenuta approvazione. Essi dovranno però presentare ugualmente una denunzia entro il 31 maggio 1920 per una liquidazione provvisoria d'imposta sulla base dell'ultimo bilancio approvato a qualunque periodo si riferisca, salvo liquidazione definitiva sulla base del bilancio indicato al comma precedente.

La dichiarazione di patrimonio da parte degli Enti medesimi per gli anni successivi al 1920 dovrà essere fatta entro un mese dall'approvazione del bilancio dell'anno precedente. Qualora al 30 giugno tale approvazione non sia intervenuta dovrà, entro il 31 luglio, presentarsi denunzia per liquidazione provvisoria di imposta, salva liquidazione definitiva sulla base del bilancio approvato.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — TEDESCO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA

Il numero 268 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 63 del regolamento 1° agosto 1901, n. 399 del Regio decreto 20 luglio 1909, n. 593;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alle categorie di esercizi pubblici per lo smercio dei tabacchi lavorati nazionali ed esteri, stabilite dagli articoli 63 del regolamento 1° agosto 1901, n. 399 e 1° del Regio decreto 20 luglio 1909, 593, ne è aggiunta un'altra con la denominazione di rivendite di Stato dei tabacchi nazionali ed esteri, ed è data facoltà al Ministero delle finanze (Direzione generale dei monopoli

industriali) di istituire e di esercitare direttamente in economia tali rivendite, nei centri urbani con popolazione non inferiore a 100 mila abitanti, secondo le norme che saranno da esso emanate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 22 gennaio 1920 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sanluri (Cagliari).

SIRE!

L'Amministrazione del comune di Sanluri si è sempre inspirata in tutti i suoi atti ad un eccessivo spirito di partigianeria e di illegalità. La minoranza consiliare non intendendo più assumere sopra di sè la responsabilità di tali atti, che aveva sempre riprovati e combattuti, ha presentato le sue dimissioni, e nelle recenti elezioni politiche si è affermata con una stragrande maggioranza di voti sul partito avverso.

Tale fatto e gli abusi degli amministratori, aspramente censurati dalla pubblica opinione, hanno determinata nella popolazione un senso di vivo malcontento verso i consiglieri rimasti in carica, che fa seriamente temere per l'ordine pubblico e si rende perciò indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso in adunanza del 29 dicembre 1919, provvede l'unito schema di decreto che si ha l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sanluri, in provincia di Cagliari, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. avv. Raffaele Rossi Doria è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 1° febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Belmonte Calabro (Cosenza).

SIRE!

Nella seduta dell'11 dicembre p. p. il Consiglio comunale di Belmonte Calabro rassegnava in massa le dimissioni.

Ciò stante, e tenuto conto anche della necessità di provvedere alla eliminazione di gravi irregolarità ed abusi accertati nel funzionamento della civica azienda da una recente inchiesta, ed alla sistemazione dei pubblici servizi che risultarono in istato di deplorevole abbandono, appare indispensabile affidare provvisoriamente la Amministrazione del Comune ad un commissario straordinario mediante il formale scioglimento del Consiglio.

Al che, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza 9 gennaio u. s., provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Belmonte Calabro, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giovanni Guerrieri (*) è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

(*) Sostituito dall'avv. Francesco Martire, con R. decreto 4 marzo 1920.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ufficio centrale per le nuove Provincie

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE PER LA VENEZIA GIULIA

Vista la propria Ordinanza del 7 gennaio 1920, n. 205249;

Visto l'art. 2 del R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

Decreta:

L'esenzione tributaria concessa alle Società per azioni relativamente agli utili e alle riserve da portarsi a reintegrazione del capitale sociale, a sensi della prima parte dell'Ordinanza di questo Commissariato generale civile del 7 gennaio 1920, n. 205249-*B*, deve intendersi estesa anche a quelle Società per azioni che effettuarono la detta reintegrazione di capitale anteriormente al 1° gennaio 1920.

Trieste, 18 marzo 1920.

Il commissario generale civile: MOSCONI.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'articolo 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale pro combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. dott. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente,

assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

Ordinanza:

Letta la richiesta in data 7 gennaio 1920, del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale pro-combattenti, depositata nella segreteria di questo Collegio arbitrale il 9 gennaio, comunicata alla Arcipretura di Rignano Flaminio (Roma) nella persona dell'arciprete *pro tempore*, rev. don Aurelio Morelli, con le formalità prescritte dall'art. 5 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612, come è anche comprovato dalla ricevuta postale di ritorno esistente in atti.

Ritenuto che il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale, ha come sopra, richiesto il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa, dei fondi rustici di proprietà dell'Arcipretura di Rignano Flaminio, costituiti da 26 terreni, specificati nella richiesta su menzionata; dei quali 25 figurano composti dai numeri di mappa del certificato, pure allegato in atti, rilasciato dall'agente delle imposte dirette di Castelnuovo di Porto, in data 5 novembre 1919, per una totale estensione catastale di ha. 242,48,00; ed un terreno (il ventesimo sesto della richiesta) denominato « Valletta o Noce Squacquera » di ha. 4 circa figura intestato all'ospedale di Rignano Flaminio.

Ritenuto che la richiesta viene presentata a termini dell'articolo 9, nn. 2 e 10, parte prima del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55.

Udita la relazione fatta dal gr. uff. prof. Brizi.

Considerato che deve riconoscersi essere tutti i terreni richiesti suscettivi di importanti trasformazioni culturali.

Basti, all'uopo, riflettere che trattasi di terreni di natura vulcanica, come sono quelli della zona, e vicini all'abitato, prossimi alla strada provinciale, e contigui, alcuni, a fondi già pervenuti ad intensa coltivazione.

Essi terreni, come stato attuale di coltura agraria, trovansi parte a pascolo incolto, e parte a semina, col turno triennale locale, di pascolo nel 1° e 2° anno e frumento nel terzo.

In essi non vi è accenno di razionale sistemazione idraulica ed agraria.

Taluni sono confinanti con fondi trasformati a vigneto, in seguito alla concessione enfiteutica fattane.

Il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale, traccia il progetto di trasformazione che si prefigge, indicando che, in primo luogo, provvederà alla sistemazione idraulica, con raddrizzamento e imbrigliamento di alvei irregolari ed erosi, e con rinsaldamento di sponde, perciò, prendendo l'iniziativa di un consorzio, con proprietà contermini.

Procederà, poi, alla sistemazione agraria dei pendii; ed infine all'impianto di alberature e filari. Nella coltura erbacea seguirà una razionale rotazione.

Considerato che i terreni richiesti appartengono ad Ente ecclesiastico conservato, come comprende l'art. 9, n. 2 del citato regolamento legislativo.

Ritenuto che nessuna eccezione o deduzione appare pervenuta da parte del rappresentante dell'Ente proprietario.

Per tale motivo

IL COLLEGIO

Letti ed applicati gli articoli 10 del regolamento legislativo, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, e 7 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612;

Ordina

il trasferimento al patrimonio dell'Opera nazionale pro-combattenti dei ventisei terreni superiormente indicati, di proprietà dell'Arcipretura di Rignano Flaminio.

Dispone che la presente ordinanza rimanga depositata, insieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 3 del mese di febbraio 1920.

Nonis — Coppola — Gatti — Brizi, estensore — *Zattini* — *Antonio Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio il giorno 10 febbraio 1920.

Antonio Castellani, segretario.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 7 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 12 febbraio 1920.

Il segretario del Collegio centrale: *Castellani.*

IL MINISTRO DELLA MARINA

DI CONCERTO CON QUELLO DEL TESORO

Visto il R. decreto 18 settembre 1919, n. 1920;

Visto il decreto Ministeriale, di concerto col ministro del tesoro, in data 15 ottobre 1919;

Decreta:

Il numero dei posti messi a concorso per segretario nell'Amministrazione centrale della marina, con decreto Ministeriale 15 ottobre 1919 testè citato, è portato a 15.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 12 marzo 1920.

SECHI — SCHANZER.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 30 marzo 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Nota
3.50 % netto (1906)	79.41	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.55	—

Corso medio dei cambi

del giorno 30 marzo 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 140,52 — Londra 80,62 — Svizzera 350,00 — Spagna . . . — New York 20,27 — Oro 319,64.

Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro

Ufficio della proprietà intellettuale.

ELENCO n. 16 delle opere riservate pei diritti d'autore con speciali dichiarazioni a' sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 675, approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), registrate durante la 2ª quindicina del mese di agosto 1919.

N. d'iscrizione nel Reg. speciale	N. d'iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DICHIARANTE NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I - Opere drammatiche-musicali (comprese le riduzioni complete)		
17984	71984	Cocchi Luigi	« Gli amori del mare ». Commedia musicale in tre atti su libretto dello stesso L. Cocchi. — Partitura per canto e pianoforte	Cocchi Luigi	Inedita. — Mai rappresentata.
17985	71263	Ravasenga Carlo	« Una tragedia fiorentina ». Opera musicale in un atto su libretto di Ettore Moschino (dall'opera omon. di Oscar Wilde). — Partitura	Ravasenga Carlo	Inedita. — Rappr. la 1ª volta al *Chiarella* di Torino il 25 novembre 1916
17986	71264	Sequi Francesco	« Scherzi d'amore ». Operetta in tre atti e quattro quadri su parole di Camillo Marulli. — Partitura per canto e pianoforte	Sequi Francesco	Inedita. — Mai rappresentata
17982	71257	Zandonai Riccardo (Solazzi Ugo)	« Francesca da Rimini ». Tragedia in quattro atti di Gabriele d'Annunzio ridotta da Tito Ricordi per la musica di Riccardo Zandonai. Riduzione per canto e pianoforte di Ugo Solazzi. N. di cat. 115450)	Ricordi G. e C. (Ditta editr. mus.)	Tip. Société anonyme des éditions Ricordi, Parigi, 14 febbraio 1914. — Mai rappresentata
			II. - Opere drammatiche (compresi i libretti d'opera)		
17988	71267	Bernardi Carlo	« La sposa di Corinto ». Dramma lirico in tre atti, per la musica di Pietro Canonica. Libretto	Canonica Pietro	« Stamperia Reale » di G. B. Paravia. Torino, 15 maggio 1918
17983	71258	Cocchi Luigi	« Gli amori del mare ». Commedia musicale in tre atti (musica dello stesso L. Cocchi). Libretto	Cocchi Luigi	Inedito. — Mai rappresentato.
			III - Composizioni musicali diverse (comprese le parziali riduzioni, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
			. . . .		
			IV - Opere cinematografiche (Films).		
17992	71302	Ambrosio (in Torino	« La morte che non uccide ». Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1233. — Presentati, pel visto, 280 fotogrammi, col sunto inedito dell'azione	Ambrosio (Soc. an. Andrea Gianella)	Inedita. — Mai proiettata.
			V. - Opere coreografiche o mimiche (con o senza musica).		
17991	71291	Cremonese Guido	« Anime orgogliose ». Mimodramma in tre parti	Cremonese Guido	Inedito. — Mai rappresentato.
17990	71279	Del Molise Ottavio	« Frate Lelio ». Mimodramma in cinque episodi con introduzione ed esodo	Ottaviano Ottavio	Id. — Id.
17989	71272	Fino Giocondo	« Canossa » oppure: « Matilde di Canossa » oppure: « Enrico IV e Gregorio VII » oppure: « La fine di un oppressore ». Mimodramma in quattro atti	Fino Giocondo	Id. — Id.
17987	71265	Fino Giocondo e Saverio	« Il figliol prodigo ». Mimodramma in cinque parti	Credito cooperativo Piemontese (So. An.)	Id. — Id.
17993	71304	Gherardi Gherardo	« Guerra d'amore ». Mimodramma in due atti con prologo	Gherardi Gherardo	Id. — Id.
17994	71306	Pontecorvo Remo	« Scenderà la vita ». Mimodramma in tre parti, con prologo	Pontecorvo Remo	Id. — Id.

Roma, ottobre 1919.

Per il Direttore: G. GIULIOZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 38)

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
Cons. 5 0[0	46289	1140 —	Caminiti *Angela* fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Corapi Pasqualina ved. Caminiti Domenico, domiciliata a Soverato (Catanzaro)	Caminiti *Mattea-Angela*, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 marzo 1920

Il direttore generale: GARBAZZI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì, 29 marzo 1920

Presidenza del presidente TITTONI TOMMASO.

La seduta è aperta alle ore 15.

PELLERANO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

Si accordano alcuni congedi.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunica che sono stati presentati alla presidenza:

dal ministro del tesoro il disegno di legge per proroga dello esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1919-920, fino a quando siano approvati per legge;

dal presidente del Consiglio, in nome del ministro degli affari esteri, il disegno di legge per proroga dell'esercizio provvisorio dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione, per l'anno finanziario 1919-920;

dal presidente della Camera dei deputati il disegno di legge per l'indennità parlamentare.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunica che la Commissione di finanze ha presentato le relazioni di due disegni di legge di proroga dell'esercizio provvisorio.

Rinvio di interrogazione.

PELLERANO, segretario, dà lettura dell'interrogazione dei senatori Rolandi-Ricci e Salvago Raggi, al ministro dei lavori pubblici, sullo sciopero ferroviario avvenuto nel compartimento di Genova, sulle sue causali e sui provvedimenti adottati o da adottarsi opportunamente.

DE NAVA, ministro dei lavori pubblici. Dichiara che è in attesa di informazioni; perciò prega gli interroganti di voler rimandare lo svolgimento dell'interrogazione ad altro giorno.

ROLANDI RICCI. Anche a nome del senatore Salvago Raggi consente al rinvio.

Resta così stabilito.

Votazione a scrutinio segreto.

FRASCARA, segretario. Fa l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto sulle modificazioni ed aggiunte al regolamento del Senato e sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 258, relativo all'avanzamento degli ufficiali reduci da prigionia di guerra e del Regio decreto modificativo 12 ottobre 1919, n. 1935.

Si lasciano le urne aperte.

Discussione del disegno di legge: « Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario 1919-920, fino a quando siano approvati per legge » (n. 80).

SCHANZER, ministro delle finanze. Prega il Senato di dar venia al ministro del tesoro, che non si è potuto presentare, perchè trattenuto nell'altro ramo del Parlamento.

Egli è agli ordini del Senato, se si intende discutere oggi il disegno di legge; ma gli sembrerebbe più opportuno che la discussione fosse abbinata a quella sulle comunicazioni del Governo, che si inizierà domani.

(Il Senato consente).

Non ha luogo discussione e l'articolo unico è rinviato allo scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga dell'esercizio provvisorio dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'anno finanziario 1919-920 (n. 81).

Nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Presenta il disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1920, n. 143, con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della sezione speciale presso la Corte di appello di Roma, incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti e consumi ».

Presentazione di relazioni.

CANNAVINA. Presenta le relazioni dei seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1903, che stabilisce l'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano ».

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1918, n. 1385, concernente la riapertura del casellario giudiziale del tribunale di Avezzano ».

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani (N. 14).

LEVI ULDERICO. Osserva che il disegno di legge risponde ad un doveroso senso di previdenza verso la nobile classe dei magistrati e che egli sarà molto lieto di concorrere alla sua approvazione.

Vorrebbe rivolgere una preghiera al ministro del tesoro, ma non crede che questo sia il momento in cui sia lecito insistere per avere fondi dal Governo.

Tuttavia non può trattenersi dal fare osservare al ministro della giustizia che la nuova istituzione gli sembra alquanto deficiente nel suo finanziamento.

Le somme che si sono incassate non basteranno ad assicurarle con certezza il funzionamento. Però, date le contingenze attuali, non può fare altro che raccomandare al ministro della giustizia e degli affari di culto di ricordarsi dell'Istituto nel caso che si presenti la opportunità di qualche devoluzione di fondi, o quando il tesoro venga a trovarsi in condizioni più favorevoli. (Bene!).

FERRERO DI CAMBIANO. Nonostante che si tratti di un Istituto a favore di una classe così degna di rispetto, quale è quella dei magistrati, non può fare a meno di esprimere la sua scarsa fiducia nell'utilità dell'istituzione.

Non sa spiegarsi perchè l'Istituto si chiami di previdenza; forse sarebbe stato meglio chiamarlo di mutua assistenza.

I mezzi posti a disposizione dell'Istituto sono costituiti da un capitale elargito dal comm. Calabrese, che ammonta a lire 20,000, da una somma raccolta per sottoscrizioni tra i magistrati italiani che consiste in poco più di altre lire 20,000. Con la ritenuta della lira mensile che fornirà una somma annuale di 60,000 lire, si potrà contare, aggiungendovi gl'interessi del capitale iniziale, su circa lire 65,000 all'anno.

Con questa rendita si dovrebbe provvedere alla educazione ed istruzione degli orfani dei magistrati morti senza diritto a pensione; ai bisogni urgenti dei magistrati, determinati da pubbliche calamità e da sventure domestiche; ad ogni altro fine di previdenza, mutualità, od assistenza in genere, non ancora meglio determinato.

I mezzi sono tanto inadeguati al fine, da sconsigliare la solennità di una conversione in legge per sanzionare la fondazione di tale Istituto.

Potrebbe è vero il ministro del tesoro concedere un largo contributo e lo Stato intervenire con speciali disposizioni, ma allora non si avrebbe più quell'Istituto di mutua assistenza che si è progettato con questo disegno di legge.

Gli Istituti di previdenza in genere si debbono assidere su basi tecniche e finanziarie solide, oppure non si debbono costituire.

Faccia pure il Senato un atto di deferenza verso i magistrati, ma non trascuri di considerare la fondatezza delle sue osservazioni. (Approvazioni).

D'ANDREA, relatore. Conviene nel riconoscere la modestia del finanziamento dell'Istituto.

È certo che se il ministro del tesoro potesse concedere una larga sovvenzione, sarebbe meglio assicurato il funzionamento dell'istituzione, ma in ogni caso non è detto che non si possa far domani quel che non si fa oggi.

Egli, che conosce bene le condizioni dei magistrati, sa in quali difficoltà spesso vengono a trovarsi essi e le loro famiglie quando rimangono prive del loro capo.

Oramai le Società operaie hanno quasi sempre fondi per la previdenza e le Camere di lavoro li hanno perfino per gli scioperi: col disegno di legge in discussione non si fa che un primo passo. Potrebbe anche considerarsi come una grande risposta ai sovvertitori dei valori morali, il fatto che i magistrati mettono da parte una lira al mese per provvedere alle famiglie dei più miseri tra loro. Conclude col rivolgere anch'egli al ministro del tesoro la preghiera fattagli dal senatore Ferrero di Cambiano, ma insiste perchè il Senato conceda la sua approvazione al disegno di legge. (Bene).

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Ringrazia il senatore D'Andrea per le cortesi espressioni rivoltegli, ma osserva che non è giusto parlare di vera miseria della classe dei magistrati. Ci sono solo dei casi isolati ai quali appunto si è creduto opportuno di provvedere con questo disegno di legge.

Al senatore Ferrero di Cambiano spiega che la legge è necessaria per la costituzione dell'Istituto in ente morale; come si è fatto già per l'Istituto Kirner a favore degli insegnanti secondari, così oggi si fa per i magistrati.

L'opportunità della trasformazione in legge sarà con chiarezza riconosciuta quando si consideri che un ente collettivo non può acquistare patrimonio, se non ha personalità giuridica: anzi, nel caso presente ci sono due eredità in prospetto che potranno dare cospicuo incremento al patrimonio dell'Istituto, appena esso avrà acquistato personalità giuridica.

Egli si è procurato tutti gli elementi statistici ed è sicuro che con le rendite presenti, aumentate da quelle dei fondi che presto saranno devoluti all'Istituto, e con la ritenuta mensile sullo stipendio dei magistrati, si potrà non solo far fronte ai bisogni contemplati nel disegno di legge, ma forse in un avvenire non lontano si potrà perfino capitalizzare una parte della rendita stessa.

Del resto questo Istituto è sussidiario e di secondaria importanza di fronte ad una iniziativa presa direttamente dal Governo. Pochi giorni dopo che s'era preso l'accordo per la fondazione, il decreto 18 febbraio 1918, che accordava un aumento a tutti gli impiegati dello Stato, stabiliva una ritenuta a vantaggio delle famiglie degli impiegati che rimanessero prive del loro capo, prima che egli avesse diritto a pensione.

Più che sul concorso dello Stato, che oramai ha abbastanza provveduto per mezzo dell'Istituto nazionale per le famiglie degli impiegati, or ora accennato, egli confida sulla generosità dei magistrati che si trovano in migliore condizione economica e che non hanno eredi diretti.

Conclude facendo rilevare che l'Istituto non si propone di assicurare il così detto pane della vecchiaia a persone prive del diritto di pensione, e che quindi non può negarsi l'utilità della sua fondazione, anche se non si possa dimostrare che abbia un finanziamento sino da oggi adatto a far fronte a tutte le possibili necessità.

Insiste sullo scopo del disegno di legge, che è di dare la personalità giuridica all'ente, permettendogli così il futuro incremento (Bene).

Prega il Senato di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. La discussione è chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1919, n. 1620, che abroga l'art. 150 del R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica » (N. 16).

PELLERANO, segretario. Dà lettura del disegno di legge.

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Ringrazia il relatore delle sapienti considerazioni onde ha confortato l'adesione dell'Ufficio centrale al disegno di legge.

Assicura che gli autorevoli voti espressi nella relazione saranno accolti dal Governo. Anzi era suo desiderio di poter annunciare, in occasione della presente discussione, che il Comitato, di cui nel disegno di legge, aveva già iniziato la sua azione; senonchè una sventura domestica che ha colpito il funzionario che era incaricato di questo speciale servizio, ha reso impossibile negli ultimi due mesi la convocazione del Comitato.

FERRARIS CARLO, relatore. Ringrazia il ministro guardasigilli delle notizie fornitegli mediante lettera e delle dichiarazioni oggi da lui fatte in Senato. Spera che egli vorrà provvedere a completare le antiche statistiche.

PRESIDENTE. La discussione è chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto di un disegno di legge.

PELLERANO, segretario, dà lettura del seguente disegno di legge che, senza discussione, è rinviato allo scrutinio segreto:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 932, che abbrevia il periodo di pratica per la iscrizione nei Collegi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 10).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Risposta scritta ed interrogazione.

PRESIDENTE. Annuncia che dal ministro competente è pervenuta la risposta scritta all'interrogazione del senatore Lustig.

Sarà inserita nel resoconto ufficiale della seduta odierna.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 258, relativo all'avanzamento degli ufficiali reduci da prigionia di guerra e del R. decreto modificativo 12 ottobre 1919, n. 1935:

Votanti 109 — Favorevoli 94 — Contrari 15

Il Senato approva.

Sulle modificazioni ed aggiunte al regolamento del Senato:

Votanti 109 — Favorevoli 95 — Contrari 14

Il Senato approva.

Proposta del presidente.

PRESIDENTE. Propone che da domani in poi sia sospeso lo svolgimento delle interrogazioni.

Così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 16,15.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato, 27 marzo 1920
(*Continuazione*)

***Presidenza del vice presidente* MEDA.**

PELLEGRINO. Osserva che gli incidenti avvenuti sono certamente dolorosi e se vi sono responsabilità da parte della forza pubblica non si deve peraltro dimenticare che i militi dell'arma dei carabinieri si videro minacciati e feriti da una folla tumultuante e perciò reagirono.

L'autorità giudiziaria deve essere lasciata libera di accertare le singole responsabilità (Rumori all'estrema sinistra).

DELL'ABATE, lamenta che l'autorità politica non abbia tempestivamente ascoltato i reclami della popolazione di Monteroni contro quell'Amministrazione comunale.

Nel mattino dell'11 gennaio la folla in uno scatto di giusta indignazione chiuse le porte del Municipio, e issatavi la bandiera tricolore consegnò le chiavi al maresciallo dei carabinieri.

Tutto pareva finito quando nel pomeriggio la condotta inconsulta della forza pubblica determinò il conflitto, nel quale, senza alcuna necessità, i carabinieri spararono sulla folla, la quale non aveva affatto un atteggiamento minaccioso.

Deplora che il Governo non abbia almeno provveduto a soccorrere le famiglie dell'ucciso e dei feriti e lo invita a trattare quelle popolazioni con maggiore giustizia (Approvazioni a sinistra).

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, dichiara agli onorevoli Favia e Vella che il conflitto verificatosi il 20 marzo in Altamura tra la forza pubblica e scioperanti, ebbe origine dal tentativo di liberare alcuni arrestati per attentato alla libertà del lavoro: si ebbero a deplorare tre feriti leggeri.

Per accertare se vi siano responsabilità da parte dei carabinieri che fecero uso delle armi, il Governo ha incaricato un ispettore generale di procedere ad un'inchiesta, e provvederà secondo le risultanze di questa.

FAVIA, osserva che le agitazioni dei lavoratori di Altamura avevano lo scopo pacifico di ottenere le otto ore di lavoro per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori.

Crede che alla resistenza della classe dei proprietari non siano stati estranei i consigli di un rappresentante politico della provincia.

In seguito a ciò fu proclamato lo sciopero, durante il quale la forza pubblica sparò sulla folla senza le intimazioni di legge, ferendo cinque dimostranti, dei quali alcuni gravemente.

Invita il Governo ad ascoltare le proteste, che gli vengono da quelle popolazioni per mezzo dei loro legittimi rappresentanti, anche se questi non siano favorevoli al Ministero.

Si augura che i vecchi sistemi amministrativi e politici, che hanno imperato nel passato in terra di Puglia abbiano definitivamente a cessare nell'interesse della tranquillità e dell'educazione di quelle masse di lavoratori.

VELLA, rileva che attraverso il deplorato conflitto i contadini di Altamura conquistarono le otto ore di lavoro.

Richiama poi l'attenzione del Governo sulla disoccupazione, che imperversa in Puglia e sulla necessità di non limitare le razioni dei cereali a quelle popolazioni, le quali hanno abitudini così frugali.

Afferma che solo con l'azione diretta delle loro organizzazioni le classi operaie del Mezzogiorno potranno conquistarsi la giustizia che ad esse è dovuta. (Applausi all'estrema sinistra).

CASO, lamenta che si sia voluto sfruttare un doloroso episodio per fini di partito facendone una speculazione elettorale. (Rumori).

Contro l'amministrazione comunale di Altamura invoca una inchiesta governativa affinchè venga ripristinata la serenità e la moralità, per assicurare a quel paese una vera e duratura tranquillità. (Interruzioni all'estrema sinistra).

PRESIDENTE, essendo trascorso il tempo assegnato dal regolamento per le interrogazioni, dichiara che lo svolgimento di quelle inscritte nell'ordine del giorno relative ad altre questioni d'ordine pubblico sono rimesse a domani.

LUDOVICI, chiede che sia svolta oggi stesso ancora l'interrogazione dell'onorevole Pilati, che riguarda l'oratore, e la analoga sua interrogazione.

PILATI, si associa alla richiesta dell'on Ludovici.

MASCIANTONIO, sottosegretario di Stato per le finanze, risponde subito alle interrogazioni degli onorevoli Pilati e Ludovici.

Espone, che l'onorevole Ludovici, allora non deputato, ma luogotenente dell'esercito in missione all'estero, ritornando in patria, riportò cinque casse e cinque bauli diretti a Genova, che da Genova su richiesta dello spedizioniere, furono indirizzate a Roma per la visita doganale.

In una prima visista, alquanto sommaria che ebbe luogo alla stazione, furono rinvenuti semplicemente libri e stampati, sui quali fu pagato il dazio di confine.

Senonchè, in seguito a denuncia anonima pervenuta alla direzione delle dogane fu eseguita una nuova e più accurata visita al domicilio del destinatario e fu rinvenuto un certo numero di macchine fotografiche e di *films* cinematografiche. (Commenti).

Fu contestata al destinatario la contravvenzione per omessa denuncia di oggetti sottoposti a dazio di confine, e insieme con questo anche la soprattassa fu regolarmente pagata.

PILATI, si dichiara solo in parte soddisfatto delle dichiarazioni del sottosegretario di Stato per le finanze.

Rileva che lo spedizioniere avrebbe dovuto richiedere per iscritto la visita a Roma facendo contemporaneamente la denunzia completa del contenuto dei bauli e specialmente di quegli oggetti che non costituiscono certamente effetto personale, come le macchine fotografiche e le *films* cinematografiche.

Rileva pure che l'onorevole Ludovici si appropriò illegittimamente la qualifica di combattente mentre tale non fu; qualifica della quale si avvalse a scopo elettorale. (Approvazioni all'estrema sinistra).

LUDOVICI, ravvisa nella sua interrogazione dell'onorevole Pilati un'eco della fiera battaglia elettorale, che fu combattuta contro di lui. (Rumori all'estrema sinistra).

PRESIDENTE, invita l'on. Ludovici ad attenersi strettamente all'oggetto dell'interrogazione.

LUDOVICI, ritiene che le dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato abbiano dissipato ogni equivoco, riducendo il fatto alle sue vere proporzioni e dimostrando la buona fede dell'oratore.

Si tratta semplicemente di una omissione di denunzia; omissione che non deve essere addebitata all'oratore, ma allo spedizioniere, a cui l'oratore si era pienamente affidato per la spedizione e lo svincolo dei suoi bagagli.

La buona fede dell'oratore risulta poi in modo incontrastabile dal fatto che, quando pochi giorni prima delle elezioni, in seguito a denuncia anonima, ebbe luogo a domicilio una seconda visita, le casse erano ancora così come erano state spedite e ancora vi si trovavano gli oggetti sottoposti a dazio; mentre a lui, se era in mala fede, sarebbe stata agevole cosa il sottrarli.

Rileva che, quantunque non responsabile della omessa denuncia, pagò la sopratassa senza sollevare alcuna eccezione.

Avverte infine che le macchine e le pellicole fotografiche erano doni di suoi concittadini residenti in America che si interessavano della sua elezione (Commenti).

Si compiace di aver potuto così ristabilire la verità delle cose (Commenti).

Opzione.

CINGOLANI, eletto a Perugia e Ancona, dichiara di optare per il collegio di Perugia.

Presentazione di disegni di legge.

DE NAVA, ministro dei lavori pubblici e dei trasporti marittimi e ferroviari, presenta 48 disegni di legge concernenti la conversione in legge di altrettanti decreti attinenti all'Amministrazione dei lavori pubblici.

Discussione del disegno di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, e del fondo per l'emigrazione per l'anno finanziario 1919-920.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, ricorda essere rimasto inteso che la discussione sull'esercizio provvisorio avrebbe avuto carattere esclusivamente amministrativo e che le questioni d'ordine politico sarebbero state rimesse alla discussione sulle comunicazioni del Governo.

Prega quindi gli oratori inscritti di volere attenersi a questo accordo, nell'interesse del regolare e più sollecito svolgimento dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE, confermando quanto ha dichiarato l'on. presidente del Consiglio, prega gli inscritti sull'esercizio provvisorio di riservarsi di parlare sulle comunicazioni del Governo.

MANCINI, BERTONE, LAZZARI, PESTALOZZA, PIETRAVALLE, MICELI-PICARDI, dichiarano di riservarsi di parlare sulle comunicazioni del Governo.

MODIGLIANI, dichiara che, pur rinunciando a discutere il disegno di legge, egli ed i suoi amici voteranno contro.

(Si approva senza discussione l'articolo unico dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1919 920 fino a quando siano approvati per legge. — Si approva pure senza discussione l'esercizio provvisorio fino al 30 giugno 1920 dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1919-920).

Discussione sulla proposta di legge per l'aumento dell'indennità ai deputati.

PRESIDENTE, legge il seguente emendamento proposto dall'onorevole Sandrini e sottoscritto anche dagli onorevoli D'Alessio, Casaretto, De Benedictis, D'Ayala, Rosati, De Martino, Arnoni, Scialoja, Carlo Bianchi;

« Tale indennità subisce una diminuzione di lire venti per ogni giornata di assenza del deputato dalle seduta della Camera, salvo il caso di regolare congedo ».

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, dichiara di non poter accettare questo emendamento, in quanto ritiene che per il regime parlamentare è utile qualche volta che il numero dei deputati che presenziano alle sedute sia limitato. (Viva ilarità).

PRESIDENTE, dichiara che, non essendo presente l'on. Sandrini, si ritiene che l'emendamento da lui proposto sia stato ritirato.

Comunica che il Governo ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« Il Senato del Regno potrà assegnare ai suoi membri una indennità di presenza per ciascuna delle sedute alle quali intervengono ».

MODIGLIANI, dichiara di non essere favorevole a questo articolo, soprattutto perchè i senatori appartengono nella maggior parte a classi, che non hanno bisogno di queste indennità, e in linea generale la indennità alla Camera vitalizia non trova fondamento nè nel diritto, nè nelle tradizioni, che sono proprie dei membri della Camera dei deputati, che sono eletti per esercitare il mandato legislativo.

D'altra parte non trova opportuna la disposizione aggiuntiva, in questo momento in cui il Senato, con tutto il rispetto verso le istituzioni, non risponde alle condizioni ed esigenze politiche tanto più che in regime democratico il sistema bicamerale è ritenuto ingombrante e anzi dannoso.

BRUNELLI, propone un emendamento affinchè risulti chiaro che il provvedimento avrà efficacia retroattiva.

CAVAZZONI, benchè non divida pienamente i concetti espressi dall'on. Modigliani, si associa però a lui nel chiedere che il Governo non insista sull'articolo aggiuntivo in vista di una possibile e probabile riforma della Camera vitalizia.

NITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, osserva che non vi può essere dubbio circa l'effetto retroattivo dell'articolo primo.

Quanto all'articolo aggiuntivo, osserva che in tutti gli Stati, ove esiste il sistema bicamerale, l'indennità è corrisposta ai membri di tutti e due i rami del Parlamento.

È quindi necessario che la presente disparità di trattamento sia eliminata.

PRESIDENTE, annuncia il seguente emendamento dell'onorevole Brunelli e di altri dieci deputati:

« L'aumento dell'indennità e la sua decorrenza saranno applicati indistintamente a tutti i deputati della XX Legislatura ».

SITTA, relatore, ritiene superfluo l'emendamento dell'onorevole Brunelli

Quanto all'articolo aggiuntivo, la Commissione non ha avuto modo di esprimere su di esso il proprio pensiero, perciò ciascuno dei suoi componenti voterà secondo il proprio convincimento: l'oratore voterà a favore.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, ritiene egli pure superfluo l'emendamento dell'onorevole Brunelli; rimane ad ogni modo inteso che l'aumento della indennità sarà applicata dal principio della legislatura.

MICHELI, in nome dei suoi amici, dichiara che non ammette la retroattività.

BRUNELLI, ritira l'emendamento.

PRESIDENTE, pone a partito l'articolo primo.

(È approvato).

MODIGLIANI, sull'articolo aggiuntivo insiste nei suoi apprezzamenti esprimendo l'augurio che per questo articolo non venga ostacolata l'approvazione del disegno di legge. Chiede che si voti per divisione

PAOLINO, osserva che essendo i senatori di nomina regia l'indennità a loro favore dovrebbe pesare non sul bilancio dello Stato ma sulla lista civile. (Applausi all'estrema sinistra — Commenti).

PRESIDENTE, pone a partito per divisione l'articolo aggiuntivo.

(Dopo prova e controprova l'articolo aggiuntivo è approvato — Applausi — Commenti — Rumori).

Presidenza del presidente ORLANDO.

Seguito della discussione intorno alle comunicazioni del Governo.

VASSALLO, afferma il dovere e l'interesse dell'Italia di non partecipare ad una eventuale azione armata degli alleati per imporre alla Turchia condizioni di pace lesive del principio di nazionalità.

Rileva come l'occupazione di Smirne da parte degli alleati, e la successiva consegna alla Grecia abbia rappresentato un gravissimo

errore, avendo determinato una grave resistenza in tutta quella popolazione e nello spirito pubblico mussulmano.

Per cercare di fiaccare quella resistenza è stata deliberata dalla Conferenza della pace l'occupazione armata di Costantinopoli, a pochi giorni di distanza da che era stato invece deciso di lasciarla alla Turchia.

L'oratore ritiene questa occupazione un altro grave errore, destinato a produrre gravi ripercussioni. Essa non è giustificata da alcun motivo ed è insussistente la voce diffusa che essa sia stata determinata dalle notizie di massacri di cristiani in Cilicia.

La verità è che l'Inghilterra già in precedenza si era resa militarmente padrona di Costantinopoli.

Per quanto riguarda l'Italia si compiace che essa abbia abbandonato ogni occupazione militare in Oriente, ma rileva che perderemmo tutti i frutti di questa saggia politica se partecipassimo poi a misure di rigore contro la Turchia.

Vorrebbe dal Governo precise dichiarazioni sulle decisioni che sta per prendere la Conferenza della pace circa le zone di influenza in Oriente da assegnare agli alleati.

Dubita che gli interessi dell'Italia a questo riguardo siano stati equamente considerati rispetto alla Francia e soprattutto all'Inghilterra. (Interruzioni del presidente del Consiglio).

Fa voti perchè fra i patti economici della pace sia stabilita l'assegnazione delle materie prime dell'Impero ottomano alla Turchia ed all'Italia con giusta ripartizione fra i due Stati in proporzione dei loro bisogni.

E ciò anche per evitare che l'Italia sia vittima, per avere queste materie prime, di speculazioni accaparratrici di capitalisti stranieri.

Concludendo, si augura che l'Italia saprà prendere, di fronte agli alleati, nella questione dell'Oriente, una posizione netta e recisa.

Anche se oggi ci troveremo su questo punto in dissenso con i nostri alleati, noi raccoglieremo però da questa nostra politica di buoni rapporti col mondo mussulmano frutti fecondi per quell'avvenire economico cui l'Italia ha diritto per i grandi sacrifici che ha eroicamente sopportati. (Applausi al centro — Congratulazioni).

ABBO, rileva che l'esortazione del Governo di consumare di meno e produrre di più non può essere rivolta al proletariato, il quale consuma assai meno di quanto gli è strettamente necessario, e ciò per il caro costo della vita e talvolta per mancanza di lavoro, come lo dimostra il forte numero dei disoccupati. (Applausi all'estrema sinistra).

Stigmatizza che il Governo a coloro che cercano lavoro risponda con atti di sanguinosa repressione.

Manda un saluto alle vittime dei recenti conflitti. (Applausi all'estrema sinistra).

A proposito delle annunziate misure restrittive dei consumi, esprime il convincimento che esse rimarranno lettera morta per le classi abbienti, mentre porranno i lavoratori in condizione di non avere il necessasio per sostentare le proprie forze necessarie alla produzione.

E ciò è in stridente contrasto con le esortazioni continue del Governo di produrre di più.

Ricorda che quando si mandò il lavoratore a combattere gli fu promessa la terra e la casa.

Ed oggi il Governo crede di aver provveduto col progetto di legge sullo spezzamento del latifondo. Ma esso rappresenta una nuova disillusione, in quanto crea artificialmente una piccola proprietà.

E avverte che il gruppo socialista si opporrà energicamente a qualunque tentativo per porre argine, mediante la creazione di un nuovo ceto, a quella socializzazione della terra che è il caposaldo del suo programma. (Interruzioni e rumori al centro — Scambio di apostrofi tra il centro e l'estrema sinistra).

Osserva che i socialisti non sono contrari alla piccola proprietà là dove essa esiste come formazione naturale; ma non vogliono che si crei artificialmente là dove non avrebbe i mezzi di esistenza.

Rileva che molti piccoli proprietari aderiscono alla Federazione dei lavoratori della terra perchè la loro condizione è ormai intollerabile. (Rumori al centro).

Esorta a questo proposito il Governo a dedicare all'agricoltura quei mezzi che ancora vengono sperperati per imprese militari (Applausi all'estrema sinistra), notando che, se i contadini abbandonano con maggiore frequenza i centri rurali, è appunto perchè mancano dei mezzi più necessari alla vita.

Protestando nuovamente contro il progettato aumento del prezzo del pane, afferma che ad esso il gruppo socialista non darà mai il suo consenso.

Invece di aumentare il prezzo del pane si facciano pagare le spese a coloro che sulla guerra hanno speculato e si sono arricchiti (Interruzioni).

Concludendo manda un saluto ai comunisti della Germania, che lottano per l'abolizione di ogni privilegio e per instaurare un regime di vera eguaglianza, libertà e giustizia. E afferma che la situazione presente non potrà mai essere riparata da un Governo che, qualunque siano gli uomini che lo compongono, sarà sempre l'espressione degli interessi borghesi (Vivissimi e reiterati applausi alla estrema sinistra — Moltissime congratulazioni).

Votazione segreta.

AMICI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE, comunica il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione della entrata e della spesa, per l'anno finanziario 1919-920, fino a quando siano approvati per legge (287):

Favorevoli 241 — Contrari 113.

Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1919-920 a tutto il 30 giugno 1920 (293):

Favorevoli 328 — Contrari 123.

Indennità parlamentare (157):

Favorevoli 231 — Contrari 30.

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbo — Agnelli — Agnesi — Agnini — Agostini — Agostinone — Albanese — Albertelli — Alessio Giulio — Alice — Amato — Amendola — Amici — Angioni — Anile — Argentieri — Arnoni — Arrigoni.

Bacigalupi — Baglioni Silvestro — Baldassarre — Bassano — Banderali — Baracco — Barberis — Barrese — Basile — Basso — Bechi — Bellagarda — Bellelli Arturo — Belloni — Belotti Bortolo — Beltrami — Benedetti — Beneduce Alberto — Beneduce Giuseppe — Benelli — Bentini — Berardelli — Berenini — Beretta — Bertolino — Bertone — Besana — Bevione — Bianchi Carlo — Bianchi Giuseppe — Bianchi Umberto — Bignami — Binotti — Bisogni — Boccieri — Bocconi — Boggiano-Pico — Boncompagni-Ludovisi — Bondi — Bonomi Ivanoe — Bosco — Boselli — Bosi — Brancoli — Brunelli — Brunialti — Brusasca — Bubbio — Bucco — Buonocore.

Calò — Camera Giovanni — Camera Salvatore — Cameroni — Caminiti — Campanini — Campi — Cancellieri — Canevari — Capasso — Capocci — Caporali — Cappa — Cappelleri — Cappellotto — Caputi — Carazzolo — Carboni-Boj — Carboni Vincenzo — Carnazza — Caroti — Casalini — Casaretto — Casertano — Caso — Casoli — Cavallera — Cavazzoni — Celli — Cerabona — Cermenati — Cerpelli — Chiarese — Chiesa — Chimienti — Ciappi — Ciccolungo — Cicogna — Cingolani — Ciocchi — Ciriani — Cirincione — Ciuffelli — Cocuzza — Colella — Colosimo — Congiu — Conti — Corazzin — Coris — Corradini — Corsi — Costa — Crispolti — Cuomo — Cutrufelli.

D'Alessio Francesco — D'Aragona — D'Ayala — De Andreis — De Benedictis — De Capitani — De Caro — De Cristofaro — Degni — Del Bello — Della Seta — Dello Sbarba — De Michele Giuseppe — De Nava — De Ruggieri — De Vito Roberto — Di Fausto — Di Francia — Di Marzo — Di Salvo — Donati Guido — Donati Pio — Dore — Dugoni.

Evoli.

Fantoni — Farina Mattia — Federzoni — Ferrari Enrico — Filesi

— Filippini — Fino — Finocchiaro-Aprile Andrea — Finocchiaro-Aprile Emanuele — Fontana — Fora — Franceschi — Froia Francesco — Fronda — Frontini — Frova Ottavio — Fulci.

Galeno — Galla — Gallani — Gallavresi — Gallenga — Garibotti — Garosi — Gay — Gentile — Ghezzi — Ghislandi — Giaracà — Giavazzi — Gioia — Giolitti — Girardi — Giuffrida Vincenzo — Giulietti — Grandi Achille — Grandi Ferdinando — Grassi — Graziadei — Grilli — Grimaldi — Grossi Leonello — Guaccero — Guarienti — Guarino — Guglielmi.

Improta.

Jacini — Janfolla — Jannelli — Janni.

Labriola — La Loggia — Lanza di Trabia — Lanzara — La Pegna — Lazzari — Lembo — Lissia — Lollini — Lombardi Nicola — Lo Monte — Lo Piano — Lo Presti — Luciani — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo.

Macaggi — Maffi — Maiolo — Maitilasso — Malatesta — Mancini — Manes — Marabini — Marangoni — Marciano — Marescalchi — Marino — Martini — Marzi — Mascagni — Masciantonio — Mauri Angelo — Mauro Clemente — Mauro Tommaso — Mazzarella — Mazzolani — Mazzoni — Mecheri — Meda — Mendaia — Merloni — Meschieri — Mezzanotte — Miceli-Picardi — Micheli — Milani Fulvio — Miliani Giovanni Battista — Modigliani Giuseppe — Momigliano Riccardo — Monici — Montemartini — Morini — Morisani — Mucci Leone — Murari — Murgia — Murialdi — Musatti.

Nava — Negretti — Niccolai — Nitti — Nunziante.

Orano.

Pacchi — Padulli — Pagella — Pancamo — Panebianco — Pantano — Paolino — Paparo — Paratore — Pasquale — Pasqualino Vassallo — Pavan — Peano — Pecoraro Lombardo — Pellegrino — Pennisi — Perrone — Pestalozza — Pezzullo — Philipson — Piccoli — Piemonte — Pietravalle — Pietriboni — Pilati — Pistoja — Piva — Poggi — Porzio — Prampolini — Preda.

Quaglino — Quarantini.

Radi — Raineri — Reale — Renda — Repossi — Riboldi — Rindone — Roberto — Rodinò — Romita — Rosati Mariano — Rossi Cesare — Rossi Francesco — Rubilli — Russo.

Salvatori Luigi — Sandrini — Sandroni — Sanna — Santin Giusto — Santini Antonio — Sarrocchi — Satta-Branca — Sbaraglini — Scevola — Schiavon — Scialabba — Scialoja — Scotti — Scrobbo — Siciliani — Sifola — Sitta — Smorti — Soleri — Spagnoli — Squitti — Storchi — Stucchi-Prinetti.

Tangorra — Targetti — Tedesco Ettore — Tedesco Francesco — Tescione — Todeschini — Tofani — Tonello — Tonetti — Tono — Torre — Tortorici — Trentin — Treves — Trevisani — Troilo — Trozzi — Tupini — Turano — Turati.

Ursi.

Vacirca — Vassallo Ernesto — Vecchio Verderame — Vella — Vigna — Visocchi — Volpi.

Zaccone — Zanardi — Zanzi — Zegretti — Zerboglio — Zibordi — Zileri Dal Verme — Zito — Zucchini.

Sono in congedo:

Baccelli — Bazoli.
Farioli.
Montini.
Sanjust.

Sono ammalati:

Bonomi Paolo.
Marcora — Maury.
Pallastrelli.
Ruini.

Presentazione di una relazione e di disegni di legge.

CAMERONI, presenta la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro l'on. Misiano. *(Continua).*

CRONACA ITALIANA

Alcuni giornali pubblicano una lettera che il presidente dei ministri di Bulgaria, on. Stambuliski, avrebbe diretto al presidente dei ministri d'Italia, on. Nitti.

Il presidente del Consiglio, on. Nitti, nulla sa di questa lettera che non ha mai ricevuta nè gli è mai stata comunicata sotto alcuna forma.

A Guglielmo Marconi. — Le LL. EE. i ministri della guerra e della marina hanno inviato a Guglielmo Marconi, il seguente telegramma annunziantegli la sua promozione per meriti eccezionali;

« Oggi S. M. il Re ha firmato decreto che promuove V. E. capitano di fregata specialista di armi navali di complemento per meriti eccezionali. S M. ha voluto così riconoscere i preziosi servizi che V. E. ha reso durante la guerra all'esercito ed alla marina nell'importante campo delle comunicazioni. Le giungano gradite le più vive e cordiali felicitazioni.

« *Bonomi, Sechi* ».

Il Ministero della marina comunica:

Pervengono domande di ufficiali e sottufficiali della R marina, che hanno cessato dal servizio attivo permanente, intese a sollecitare la liquidazione della pensione loro spettante.

Ad evitare inutili carteggi e nell'interesse precipuo degli aventi diritto al trattamento di quiescenza, si crede opportuno far presente che la liquidazione delle pensioni è di esclusiva competenza della Corte dei conti o del Ministero del tesoro (Assistenza militare e pensioni di guerra) secondo che si tratti di pensioni ordinarie o di pensioni privilegiate di guerra.

Il Ministero della marina cura soltanto la documentazione delle istanze di cessazione dal servizio, cosicchè gli interessati, per ottenere la definizione delle pratiche che li riguardano, dovranno rivolgere le loro sollecitazioni alla Corte dei conti o al Ministero del tesoro.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

BUENOS AIRES, 26 (ritardato). — Il ministro d'Italia commendatore Cobianchi e il ministro degli affari esteri Pueyrredon hanno firmato un trattato che stabilisce la reciprocità di trattamento negli infortuni sul lavoro.

CHICAGO, 30. — Le ultime informazioni che si riferiscono al ciclone recano che vi sono 160 morti ed un centinaio di feriti.

I danni materiali sono valutati a nove milioni di dollari

BERLINO, 30. — Il governo spera ancora di giungere ad una soluzione pacifica della sommossa nel bacino della Ruhr.

Astenendosi da qualsiasi rigore inutile, egli ha deciso di non ricorrere alla forza se non in casi estremi.

È stato deciso che ogni movimento di truppe dovrebbe essere oggetto di un accordo preliminare fra le autorità militari e le Commissioni locali.

COPENAGHEN, 30. — Il presidente del Consiglio, in una lettera al segretario del Gabinetto del Re, dichiara che poichè il Re ha invitato il Ministero a ritirarsi, e poichè il Ministero non ha più la fiducia sovrana, esso non può più avere la responsabilità della direzione degli affari dello Stato.

Gli uomini politici che hanno consigliato tale atto al Sovrano devono essere pronti ad assumere immediatamente il Governo.

LONDRA, 30. — *Camera dei comuni.* — Lloyd George, rispondendo ad una interrogazione, dichiara che il trattato di garanzia stipulato fra la Francia, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti costituisce un documento a sè.

Per ciò che concerne l'Inghilterra, soggiunge il primo ministro, non è il caso di ritirare questo trattato, ma qualora il Senato americano decidesse di non ratificarlo, dovremmo esaminare la nuova situazione che in tal modo si verrebbe a creare.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TIMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*